

**30 DICEMBRE 2021**

**ORDINE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
TRSM -PSTRP PU**

**PROCEDURA  
ACCERTATIVA  
ADEMPIMENTO  
OBBLIGO  
VACCINALE EX D.L.  
172/21**



Provincia di Pesaro Urbino  
Ordine dei TRSM e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione, e della prevenzione



## I FONDAMENTI DELLA PROCEDURA

### PERCHE'

La normativa d'emergenza da aprile del 2021 ha imposto alla categoria delle professioni sanitarie il necessario adempimento dell'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, come requisito indispensabile per l'esercizio della professione. La disciplina complessa che regola la macchina di questo accertamento pone dal 27 novembre u.s. in capo agli Ordini del territorio di pertinenza l'onere di verifica dell'assolvimento. Tale verifica è stata decisa per tutelare meglio la salute delle categorie più esposte alla epidemia, fra cui per prime quelle degli esercenti le professioni sanitarie.

### QUANDO

Le nuove norme sono efficaci e dunque in vigore dal **27 novembre 2021**.

### COME

Il controllo avviene in questo modo:

- accertamento automatico da parte della piattaforma nazionale PN DGC, quando sarà attivato, è in grado di rilasciare quotidianamente, dall'incrocio dato nominativo e certificato vaccinale conseguito, l'elenco dei nomi dei professionisti iscritti agli albi che risultano non vaccinati;
- segue a questo l'invio da parte della FNO all'Ordine di territorio cui appartiene l'iscritto, che verrà raggiunto da una richiesta comunicata per le vie ufficiali;
- l'iscritto che non risulta vaccinato riceverà la richiesta contenente l'invito a presentare il certificato vaccinale **entro 5 giorni perentori** (ossia senza dilazione o ritardo);



## EFFETTI

- se l'iscritto non è vaccinato al momento della richiesta ricevuta dall'Ordine, ha tempo **20 gg.** per presentare la domanda di prenotazione del vaccino e successivamente ad essa il certificato vaccinale conseguito, quale prova di avere assolto ogni obbligo alla vaccinazione, da inviare **entro 3 gg.** all'Ordine;
- l'iscritto per evitare la sospensione può presentare certificati medici di MMG validi ad attestare il differimento necessario o esenzione dalla vaccinazione
- se l'iscritto non risponde e/o non presenta la documentazione richiesta entro 5 giorni dalla richiesta ricevuta, si apre la procedura della sospensione;

## COSA

A conclusione della **fase ISTRUTTORIA**, segue la **fase ESECUTIVA** che prevede in caso di persistere della condizione di carenza di ragioni valide al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'annotazione della sospensione dall'Albo con conseguente impossibilità all'esercizio della professione. La avvenuta sospensione sarà comunicata a FNO e al datore di lavoro.

Per coloro che si devono iscrivere all'Albo l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce prerequisite per potersi iscrivere: in difetto infatti la iscrizione risulterà inammissibile.

Per i professionisti già iscritti, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è conditio sine qua non per poter esercitare: in difetto infatti il professionista risulterà esercitare abusivamente la professione secondo il tenore delle vigenti norme.

**N.B.: FASE ESTINTIVA DELLA SOSPENSIONE:** chi è stato sospeso può richiedere la cancellazione di tale condizione e riprendere ad esercitare se e solo se avrà consegnato il certificato idoneo a dimostrare il proprio avvenuto assolvimento

## PROCEDURA VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE



dell'obbligo vaccinale: solo in tal caso l'Ordine può procedere ad eliminare la sospensione, che una volta comunicata, comporta l'aggiornamento dell'Albo e la riabilitazione dell'iscritto all'esercizio della professione.